



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 170 del 11/12/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 13 novembre 2014, n. 370

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18. Articolo 7 - Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Ampliamento di un opificio artigianale per la trasformazione di uve e imbottigliamento. Procedimento in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010". Autorità procedente: Comune di San Donaci.

L'anno 2014, addì 13 del mese di Novembre, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),
il Dirigente
del Servizio Ecologia

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area "Politiche per la riqualficazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.";

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014, il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.", Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio "Ecologia";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Premesso che:

il Comune di San Donaci, in data 30/05/2014 accedeva, tramite le credenziali di autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa, alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it> sezione "VAS-Servizi online"), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato "Ampliamento di un opificio artigianale per la trasformazione di uve e imbottigliamento. Procedimento in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010":

a) Nota prot. 6578 del 18/7/2013, a firma del Responsabile comunale del SUAP, ing. A. Pastore, di accertamento dei requisiti di ammissibilità ex art. 8 del DPR 160/2010, quale formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;

b) Nota prot. 4873 del 30/05/2014, a firma del Responsabile comunale del IV Settore, ing. A. Arnesano, di attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;

c) Nota prot. n. 1697 del 27/9/2012 relativa all'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia;

d) Elaborati di piano di seguito elencati:

a. Relazione tecnica illustrativa marzo 2014

b. Rel. compatibilità PCTP

c. Rel. geotecnica-geologica

d. Rel. rapporto preliminare VAS

e. Tavv. 1-8

nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di San Donaci, in qualità di autorità procedente, provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in

particolare la lettera e) dell'art. 7, comma 2;

in data 30/05/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:

- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del r.r. 44/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo

<http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online");

- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089/0005211 con cui si comunicava al Comune di San Donaci la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;

in data 19/6/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia, con nota prot. AOO_089/5834, comunicava, tra gli altri, al Comune di San Donaci l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014;

la predetta nota prot. AOO_089/5834 veniva trasmessa anche ai Servizi regionali "Urbanistica" e "Assetto del Territorio" in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.12 del 14/01/2014;

con nota prot. AOO_089/7257 del 4/8/2014, questo Ufficio comunicava, ai sensi dell' art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., le motivazioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione, in quanto:

1. l'area in oggetto non riguarda "destinazioni d'uso del territorio per attività produttive - industriali, artigianali, commerciali, terziarie, o turistico-ricettive", non operando di fatto un cambio destinazione d'uso;

2. la superficie dell'area oggetto di variante supera la soglia di 0,5 ettaro;

3. non è possibile escludere che la Variante in oggetto non costituisca "il quadro di riferimento per la realizzazione di opere soggette alle procedure di autorizzazione integrata ambientale";

4. non è possibile escludere che la Variante in oggetto non preveda "l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente".

con la medesima Nota questo ufficio rilevava altresì che:

- la variante oggetto della presente verifica a campione, come risulta da quanto espressamente dichiarato dal Responsabile del IV Settore del Comune di San Donaci nell'ambito della suddetta attestazione, si identifica con l'oggetto di un'istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, denominata "Variante urbanistica funzionale all'ampliamento di un opificio con destinazione artigianale per la trasformazione di uve ed imbottigliamento vini" - Autorità procedente: Comune di San Donaci, presentata in Regione dalla stessa amministrazione comunale con nota prot. n. 8599 del 27/9/2013 ed acquisita in data 8/10/2013 al n. 9449 di protocollo del Servizio regionale "Ecologia", in riferimento alla quale questo Ufficio, al fine di poter avviare il relativo procedimento, con nota prot. n. AOO_089/11584 del 10/12/2013 aveva chiesto all'amministrazione comunale di provvedere alla regolarizzazione, trasmettendo le necessarie integrazioni;

- nelle more della regolarizzazione della summenzionata istanza da parte dell'amministrazione comunale di San Donaci, entrava in vigore la Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4 (BURP n. 21 del 17-02-2014), per effetto della quale la competenza all'espletamento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla suddetta istanza veniva trasferita alla medesima amministrazione comunale, in quanto rientrante nelle tipologie di piani approvati in via definitiva dalla medesima amministrazione comunale;

- in virtù della suddetta delega normativa, il Comune di San Donaci, avrebbe dovuto provvedere, in qualità di autorità competente, ad avviare il relativo procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ed a concluderlo, ai sensi dell'art. 8 della suddetta L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii., tramite il rilascio di un provvedimento espresso di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 8 della L.R.n.44/2012 e ss.mm.ii.;

- dall'esame della documentazione sopra elencata, prodotta dal Comune di San Donaci nell'ambito della procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale di che trattasi, non si evincono

informazioni in merito all'avvenuto avvio, né alla conclusione del predetto procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS da parte dell'amministrazione comunale, quale autorità competente,

- inoltre, nell'attestazione di cui alla nota prot. 4873 del 30/05/2014, il Responsabile comunale del IV Settore evidenzia: "con nota prot. 2755 del 28/3/2014 il proponente presentava istanza di rimodulazione del progetto dell'intervento in oggetto per sopravvenute esigenze di produzione e rimodulazione dell'investimento".

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento:

- l'Autorità procedente è il Comune di San Donaci;
- l'Autorità competente in sede regionale è il Servizio Ecologia - Ufficio "VAS" della Regione Puglia (l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.);

CONSIDERATO che, alla data della presente, decorso il termine di dieci giorni dal ricevimento della nota prot. A00_089/7257 del 4/8/2014 di comunicazione dei motivi ostativi all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione, non risultano pervenute a questo Ufficio osservazioni da parte dell'autorità procedente - Comune di San Donaci;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni di cui ai punti precedenti:

- a) di dover confermare i motivi ostativi all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera e) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 rappresentati nella richiamata nota prot. A00-089/6571 del 15/7/2014 e, conseguentemente, di non poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato "Ampliamento di un opificio artigianale per la trasformazione di uve e imbottigliamento. Procedimento in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010";
- b) di dover dare atto, sulla base di quanto innanzi, che la procedura di VAS cui, sottopone il suddetto piano urbanistico comunale è la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, la cui competenza è attribuita allo stesso Comune di San Donaci in virtù dell'art.4 della L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, ivi comprese le motivazioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui alla nota prot. A00_089/7257 del 4/8/2014, che qui si intendono interamente richiamate, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di dichiarare che non sussistono le condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera e), del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, che non sono assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “Ampliamento di un opificio artigianale per la trasformazione di uve e imbottigliamento. Procedimento in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010”;
- di dare atto che la procedura di VAS cui sottoporre il suddetto piano urbanistico comunale è la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, la cui competenza è attribuita allo stesso Comune di San Donaci in virtù dell'art.4 della L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii.,
- di dover precisare che il presente provvedimento:
 - si riferisce esclusivamente alla verifica a campione circa la sussistenza delle condizioni di esclusione nell'ambito delle procedure di registrazione dei piani urbanistici esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013;
 - non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente - Comune di San Donaci, a cura dell'Ufficio VAS;
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi “Urbanistica” e “Assetto del Territorio”;
 - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. ____ fasciate:
 - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
 - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione “VAS-Servizi online”), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente del Servizio

